



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 23/06/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

DE CONO MARIA, Presidente

MARRA PAOLO, Relatore

ERCOLANI DAVIDE, Giudice

in data 23/06/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 10/03/2025

proposto da

Luciana Baldoin - BLDLCN52S49F394Z

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Tonino Donati - DNTTNN60R06F348D

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Oceanic 2000 Srl - 02708700402

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

Rappresentato da Tonino Donati - DNTTNN60R06F348D

Rappresentante difeso da

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47900 Rimini RN

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU03BU00975-2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU03BU00975-2024 IRAP 2019

- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 15/07/2025

proposto da

Tonino Donati - DNTTNN60R06F348D

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47900 Rimini RN

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

elettivamente domiciliato presso Via Zongo 9 Int 2 61121 Pesaro PU

terzi chiamati in causa

Otello Canducci - CNDTLL65L08H294C

elettivamente domiciliato presso Via Dei Gessi 9 47030 Borghi FC

Claudia Canducci - CNDCLD66M61H294F

elettivamente domiciliato presso Viale Molfetta 1 Int 1 47838 Riccione RN

Mario Canducci - CNDMRA43M13G755U

elettivamente domiciliato presso Viale Dandolo N 26 Int 1 47921 Rimini RN

Isolde Ridolfi - RDLSLD45E50F476B

elettivamente domiciliato presso Viale Dandolo N 26 Int 1 47921 Rimini RN

Panama Majestic S.r.l. - 03353640406

Difeso da

Antonio De Luca - DLCNTN78D08G793X

ed elettivamente domiciliato presso antoniodeluca@avvpec.it

Carla Cola - CLOCRL38B53H294B

elettivamente domiciliato presso Via Paolo Boselli N 2 Int 1 47924 Rimini RN

Barbara Canducci - CNDBBR70E49H294U

elettivamente domiciliato presso V S Lorenzo In Correggiano 29 Int 1 47924 Rimini RN

Daniele Canducci - CNDDNL76S07H294L

elettivamente domiciliato presso Via Giustiniano Villa N 9 Int 3 47924 Rimini RN

Ulisse Fabbri - FBLSS35C01B001W

elettivamente domiciliato presso Via Paolo Boselli N 2 Int 1 47924 Rimini RN

Roberta Fabbri - FBBRRT70S63H294A

elettivamente domiciliato presso Via Atto Vannucci N 2 Int 2 47924 Rimini RN

Teoti S.a.s. Di Fabbri Roberta E C. S.a.s. - 04456100405

elettivamente domiciliato presso Via Atto Vannucci 2 47924 Rimini RN

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU01076-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU01076-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU01076-2024 IRPEF-ALTRO 2019

- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 15/07/2025

proposto da

Luciana Baldoin - BLDLCN52S49F394Z

Difeso da

Marco Castellano - CSTMRC93C26A399M

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanosp@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, N. 37 47838 Riccione RN

elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it

terzi chiamati in causa

Otello Canducci - CNDTLL65L08H294C

elettivamente domiciliato presso Via Dei Gessi 9 47030 Borghi FC

Claudia Canducci - CNDCLD66M61H294F

elettivamente domiciliato presso Viale Molfetta 1 Int 1 47838 Riccione RN

Mario Canducci - CNDMRA43M13G755U

elettivamente domiciliato presso Viale Dandolo N 26 Int 1 47921 Rimini RN

Isolde Ridolfi - RDLSLD45E50F476B

elettivamente domiciliato presso Viale Dandolo N 26 Int 1 47921 Rimini RN

Panama Majestic S.r.l. - 03353640406

Difeso da

Antonio De Luca - DLCNTN78D08G793X

ed elettivamente domiciliato presso Via Monte Ortigara 22 20137 Milano MI

Carla Cola - CLOCRL38B53H294B

elettivamente domiciliato presso Via Paolo Boselli N 2 Int 1 47924 Rimini RN

Barbara Canducci - CNDBBR70E49H294U

elettivamente domiciliato presso V S Lorenzo In Correggiano 29 Int 1 47924 Rimini RN

Daniele Canducci - CNDDNL76S07H294L

elettivamente domiciliato presso Via Giustiniano Villa N 9 Int 3 47924 Rimini RN

Ulisse Fabbri - FBLSS35C01B001W

elettivamente domiciliato presso Via Paolo Boselli N 2 Int 1 47924 Rimini RN

Roberta Fabbri - FBBRRT70S63H294A

elettivamente domiciliato presso Via Atto Vannucci N 2 Int 2 47924 Rimini RN

Teoti S.a.s. Di Fabbri Roberta E C. S.a.s. - 04456100405

elettivamente domiciliato presso Via Atto Vannucci 2 47924 Rimini RN

Stefano Fabbri - FBBSFN59C04H294U

elettivamente domiciliato presso Via Zongo 9 Int 2 61121 Pesaro PU

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU01071-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU01071-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU01071-2024 IRPEF-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 25/06/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 27 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini notificava l'avviso di accertamento n. THU03BU00975/2024 alla società Oceanic 2000 S.r.l. in liquidazione recuperando a tassazione, per l'anno d'imposta 2019, costi ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, concernenti fatture emesse dalla ditta individuale Tinti Giorgio per complessivi euro 24.500,00 oltre IVA.

L'atto traeva origine da un controllo eseguito nei confronti della ditta individuale Tinti Giorgio, esercente attività di installazione di impianti elettrici, dal quale l'Ufficio ricavava plurimi indizi di anomalia: omessa tenuta delle scritture contabili, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per più annualità, assenza di dipendenti, volume d'affari elevato a fronte di acquisti e costi ritenuti non coerenti, genericità dei contratti e delle fatture, assenza di documentazione analitica sui materiali impiegati, sulle ore lavorate e sui soggetti concretamente intervenuti nei cantieri.

La società ricorrente deduceva l'illegittimità dell'accertamento, lamentando la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, la carenza di prova in ordine alla pretesa inesistenza oggettiva delle operazioni, nonché l'insufficienza degli elementi presuntivi valorizzati dall'Ufficio. Evidenziava, in particolare, l'esistenza delle fatture, dei pagamenti, del contratto di appalto, del DURC e della documentazione aziendale prodotta, sostenendo che i lavori erano stati effettivamente eseguiti nell'ambito dell'attività alberghiera.

In data 17 febbraio 2025, il ricorso veniva iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 93/2025.

In data 18 aprile 2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare l'effettività delle prestazioni, atteso che le fatture erano generiche, il contratto di appalto non offriva una descrizione analitica delle opere, non erano stati indicati i nominativi degli operai né prodotti documenti di trasporto, stati di avanzamento, consuntivi, autorizzazioni, documentazione fotografica o altra documentazione tecnica idonea a dimostrare la concreta esecuzione delle opere.

In data 7 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate di Rimini notificava l'avviso di accertamento n. THU01BU01076/2024, relativo all'anno d'imposta 2019, rettificando la posizione personale del sig. Donati Tonino.

L'Ufficio rilevava che il contribuente era socio, nell'anno 2019, della Panama Majestic S.n.c. di Donati Tonino nella misura del 16,67% e della Oceanic 2000 S.r.l. nella misura del 99%.

L'avviso personale, dunque, traeva origine, da un lato, dall'accertamento n. THU02BU01001/2024 emesso nei confronti della Panama Majestic per un maggior reddito d'impresa di euro 27.300,00 e, dall'altro, dall'accertamento n. THU03BU00975/2024 emesso nei confronti della Oceanic 2000 S.r.l. per un maggior reddito d'impresa di euro 24.500,00.

In data 25 giugno 2025, il sig. Donati impugnava l'avviso personale, deducendone l'illegittimità derivata per infondatezza degli atti presupposti emessi nei confronti delle società partecipate, nonché la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 6-bis della legge n. 212/2000.

In data 15 luglio 2025, il ricorso veniva iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 216/2025.

In data 22 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma dell'avviso e valorizzando il carattere consequenziale dell'accertamento emesso nei confronti del socio.

In data 7 maggio 2025, con l'avviso di accertamento n. THU01BU01071/2024, relativo all'anno d'imposta 2019, l'Agenzia delle Entrate rettificava altresì la posizione personale della sig.ra Baldoin Luciana, socia della Panama Majestic S.n.c. nella misura del 16,67% e della Oceanic 2000 S.r.l. nella misura dell'1%.

La ricorrente ne chiedeva l'annullamento per illegittimità derivata e per le ulteriori ragioni già prospettate con riguardo agli atti presupposti.

In data 25 giugno 2025, il ricorso veniva iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 21872025.

In data 22 settembre 2025, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con proprie controdeduzioni.

All'udienza pubblica del 23 giugno 2026, i ricorsi R.G.R. nn. 93/2025, 216/2025 e 218/2025 sono stati trattati congiuntamente e riuniti per connessione oggettiva, atteso il comune riferimento all'anno d'imposta 2019 e la derivazione degli avvisi personali emessi nei confronti dei soci dagli accertamenti societari presupposti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sulla riunione dei ricorsi.

La riunione dei ricorsi R.G.R. nn. 93/2025, 216/2025 e 218/2025 è giustificata dalla evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva tra le controversie. Gli avvisi emessi nei confronti dei soci Donati Tonino e Baldoin Luciana costituiscono atti consequenziali rispetto alla rideterminazione dei redditi delle società partecipate; in particolare, l'avviso emesso nei confronti di Oceanic 2000 S.r.l. in liquidazione costituisce presupposto comune del giudizio societario e dei giudizi personali dei soci. La trattazione unitaria risponde, pertanto, a esigenze di economia processuale e di prevenzione di contrasto tra giudicati.

2. Sull'onere probatorio in materia di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.

Il ricorso R.G.R. n. 93/2025 è fondato.

L'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 impone all'Amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato e consente l'annullamento dell'atto ove la prova manchi, sia contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive della pretesa impositiva.

Nel caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare che la prestazione documentata non è stata in realtà eseguita, non essendo sufficiente il mero rilievo di anomalie formali o soggettive riguardanti il fornitore. Tali anomalie possono certamente concorrere alla formazione della prova presuntiva, ma devono essere correlate alla specifica operazione contestata e devono raggiungere il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto dall'art. 2729 c.c.

Nel caso di specie, l'impianto argomentativo dell'Ufficio è costruito prevalentemente su elementi riferiti alla posizione fiscale e organizzativa del fornitore Tinti Giorgio: omessa tenuta delle scritture contabili, omessa presentazione delle dichiarazioni, assenza di personale dipendente, genericità delle fatture e incongruenza tra volume d'affari e costi sostenuti. Tali elementi, pur sintomatici di una posizione fiscale anomala del fornitore, non sono tuttavia sufficienti, da soli, a dimostrare che le specifiche prestazioni fatturate alla Oceanic 2000 S.r.l. nel 2019 non siano state effettivamente rese.

L'Ufficio non ha prodotto, con riferimento alle opere asseritamente eseguite presso l'attività alberghiera della società, elementi specifici e diretti idonei a smentire l'esecuzione delle prestazioni. Non risultano acquisiti accertamenti tecnici sui luoghi, verifiche sullo stato dei beni, rilievi fotografici, dichiarazioni puntuali di soggetti informati, confronti tra opere fatturate e opere effettivamente presenti, né elementi oggettivi dai quali desumere l'impossibilità materiale dell'esecuzione degli interventi indicati.

La genericità delle fatture e del contratto di appalto, così come l'assenza di una dettagliata contabilità di cantiere, può certamente rilevare quale indice di scarsa accuratezza documentale; tuttavia, in assenza di ulteriori riscontri, non consente di affermare con sufficiente certezza l'oggettiva inesistenza delle operazioni. Il ragionamento dell'Ufficio finisce, in sostanza, per trasporre automaticamente sul cliente le irregolarità del fornitore, senza dimostrare in modo autonomo e circostanziato la mancata esecuzione delle prestazioni nei confronti della società ricorrente.

A fronte di tale quadro, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente – fatture, indicazione dei pagamenti, contratto di appalto, DURC, estratti contabili e documentazione aziendale – non è priva di rilievo probatorio. Essa non risolve ogni profilo di incertezza, ma è sufficiente a impedire che la pretesa possa fondarsi esclusivamente su presunzioni generiche e su elementi riferiti, in prevalenza, alla posizione fiscale del terzo fornitore.

Ne consegue che l'Amministrazione non ha assolto l'onere probatorio rafforzato che le incombe nel giudizio tributario, alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992. La prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate non può dirsi raggiunta in modo grave, preciso e concordante. L'avviso di accertamento n. THU03BU00975/2024 deve pertanto essere annullato.

3. Sugli avvisi personali emessi nei confronti dei soci Donati Tonino e Baldoin Luciana.

L'accoglimento del ricorso societario incide direttamente sugli avvisi personali impugnati con i ricorsi R.G. R. nn. 216/2025 e 218/2025, nella parte in cui essi recepiscono la rideterminazione del reddito di Oceanic 2000 S.r.l. in liquidazione.

Gli avvisi personali n. THU01BU01076/2024 e n. THU01BU01071/2024 risultano infatti fondati sulla imputazione ai soci dei maggiori redditi rideterminati in capo alle società partecipate. Essi non contengono autonome contestazioni fattuali nei confronti dei soci, ma recepiscono, quali presupposti, gli esiti degli accertamenti societari. La caducazione dell'avviso emesso nei confronti di Oceanic 2000 S.r.l. priva dunque di base giustificativa la corrispondente quota di reddito attribuita ai soci.

Quanto alla ulteriore componente riferita a Panama Majestic, la pretesa personale si fonda anch'essa su un meccanismo di imputazione derivata del reddito sociale al socio. Nel presente giudizio, nel quale sono stati evocati anche i terzi indicati in dispositivo, l'Ufficio non ha fornito una autonoma prova idonea a sorreggere, nei confronti dei soci, la concreta sussistenza del maggior reddito di partecipazione imputato. La motivazione degli avvisi personali resta essenzialmente dipendente dagli atti societari presupposti, senza che siano stati introdotti elementi specifici capaci di fondare, in modo autonomo, la pretesa nei confronti dei singoli contribuenti.

Tale assetto non consente di mantenere in vita gli atti personali, i quali sono costruiti in modo unitario sulla rideterminazione dei redditi da partecipazione e non risultano sorretti, per la parte qui controversa, da un autonomo apparato probatorio. Deve pertanto essere pronunciato l'annullamento anche degli avvisi di accertamento n. THU01BU01076/2024 e n. THU01BU01071/2024.

4. Sulle sanzioni e sulle spese.

L'annullamento degli avvisi impositivi travolge le correlate sanzioni, difettando il presupposto della violazione tributaria contestata.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, in conformità al dispositivo già pronunciato, tenuto conto della complessità fattuale della vicenda, della pluralità degli atti e dei soggetti coinvolti, nonché dell'esistenza di questioni istruttorie e valutative oggettivamente controverse.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Rimini – sez. II, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G.R. nn. 93/2025, 216/2025 e 218/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati con i ricorsi R.G.R. n. 93/2025, R.G.R. n. 216/2025 e R.G.R. n. 218/2025, relativi all'esercizio d'imposta 2019;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Rimini il 23 giugno 2026.

Il Relatore

Paolo Marra

Il Presidente

Maria De Cono